

Informativa per la clientela di studio

N. 172 del 21.11.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Stop alla mediazione civile obbligatoria

La Corte Costituzionale, il 24 ottobre scorso, ha anticipato il verdetto di incostituzionalità, per eccesso di delega, del tentativo obbligatorio di mediazione nelle materie indicate all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010. Ciò vuol dire che, dopo la pubblicazione della sentenza, non sarà più obbligatorio esperire il tentativo di mediazione per le cause vertenti in materia di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, RC auto, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Premessa

La Corte Costituzionale, con un comunicato stampa diffuso lo scorso 24 ottobre, ha anticipato il verdetto di incostituzionalità, per eccesso di delega, **del tentativo obbligatorio di mediazione nelle materie indicate all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010.**

Si è in attesa del deposito della decisione della Corte Costituzionale. Il dispositivo della sentenza acquista efficacia dal giorno successivo dalla pubblicazione in G.U.

Da obbligo a facoltà

La mediazione finalizzata alla risoluzione amichevole delle controversie civili era obbligatoria,

➤ dal 21 marzo 2011 per le seguenti materie:

- diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.);
- divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia;
- locazione, comodato e affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;

➤ dal 20 marzo 2012 per le controversie in materia:

- di condominio;
- di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione del verdetto della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, **per le suddette controversie:**

- **non dovrà più essere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione**, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Imprese e privati cittadini, quindi, avranno innanzi due alternative ugualmente valide:

- adire **direttamente** l'Autorità giudiziaria;
- rivolgersi - prima che al Tribunale - agli organismi di mediazione (**mediazione volontaria**).

Materie in cui è ancora obbligatoria e altre ipotesi di mediazione contemplate dalla legge

Giova precisare che il verdetto della Consulta non ha riguardato **l'obbligo** del tentativo di mediazione per le cause in materia:

- di telecomunicazioni;
- di subfornitura industriale.

In questi casi, l'obbligatorietà è stata dichiarata costituzionale, rispettivamente, con le pronunce n. 125 del 2006 e n. 163 del 2004.

Persistono, inoltre:

- la mediazione **delegata** (in questo caso è il Giudice, anche in grado d'appello, che invita le parti in causa a esperire il tentativo di conciliazione dopo aver effettuato proprie valutazioni in merito alla natura della causa, allo stato dell'istruzione e al comportamento delle parti);
- la mediazione nascente da **clausola contrattuale o statutaria**.

Obbligo di informare

Si segnala, infine, che per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati e per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell'ambito della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, è **onere** dell'organismo di mediazione **di informare** le parti del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale, dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione.

Tale obbligo è stato imposto dal Ministero della Giustizia (circolare 12 novembre 2012).

Caduta dell'obbligatorietà: effetti pratici

Istanza di mediazione già presentata all'organismo di mediazione e iter già avviato	La mediazione prosegue. Tuttavia, se entrambe le parti intendono abbandonarla, al primo incontro sottoscriveranno un verbale in cui danno atto dell'esito negativo della procedura. In ogni caso, possono andare in giudizio anche prima della chiusura della procedura.
Istanza di mediazione già presentata all'organismo di mediazione e iter non ancora avviato	Chi abbia già presentato istanza può rinunciare alla mediazione prima che questa sia stata comunicata alla controparte oppure può continuare la procedura che verrà considerata facoltativa.
Causa avviata senza tentativo di mediazione con eccezione di improcedibilità accolta con sentenza	Se la causa è già stata dichiarata improcedibile con provvedimento del giudice, le parti dovranno radicare un nuovo giudizio, poiché la sentenza di rito non pregiudica la tutela sostanziale dei diritti della parte istante.
Causa avviata senza previo tentativo di mediazione con eccezione di improcedibilità non ancora decisa	Se il contenzioso è già stato attivato e le parti si stanno scontrando in ordine alla procedibilità della domanda, la causa potrà proseguire senza ostacoli, dal momento che la sentenza della Corte eliminerà ogni dubbio circa la procedibilità della domanda stessa.

Accordo andato a buon fine e concluso nell'ambito della mediazione	L'accordo è vincolante tra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo, con deposito in Tribunale.
Accordo mediativo andato a buon fine sottoscritto e omologato	L'omologazione rende il verbale di mediazione titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....